

**N. 08513/2009 REG.DEC.
N. 03099/2004 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2004, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Comando Generale della
Guardia di Finanza Comando Rtl Calabria, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma,
via dei Portoghesi 12;

contro

Menniti Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Guzzo,
con domicilio eletto presso Arcangelo Guzzo in Roma, via Antonio
Gramsci N.9;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
CALABRIA, Sez. I n. 03631/2003; resa tra le parti, concernente
reiezione corresponsione trattamento economico conseguente a

trasferimento d'autorita'.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Consigliere Sergio De Felice e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Palatiello e l'avv. Verbaro, su delega dell'avv. Guzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria l'attuale appellato, vice brigadiere della Guardia di Finanza, Minniti Giuseppe, agiva per ottenere il riconoscimento della indennità di cui all'articolo 1 della legge n.100 del 1987, e per la condanna alla corresponsione degli emolumenti, essendo stato trasferito d'autorità con decorrenza 2.8.1999 dal Comando Generale in Roma alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Il beneficio era stato richiesto con istanza del 24.2.2001, respinta con nota del 14.3.2001 sul rilievo che "le assegnazioni alle Sezioni di Polizia Giudiziaria sono al momento considerati trasferimenti a domanda e non d'autorità", oltre che per la considerazione "sottesa" (secondo il primo giudice) della espressione della disponibilità dell'interessato all'atto del trasferimento.

Il giudice di primo grado accoglieva, la domanda ritenendola fondata, sulla base del principio per cui il trasferimento di autorità trova la sua funzione nel perseguimento di esigenze di natura pubblicistica e organizzativa dell'amministrazione, non avendo a tale fine rilievo assenti o disponibilità, non idonei a mutare tale trasferimento autoritativo o di autorità in trasferimento a domanda.

Avverso tale sentenza propone appello il Ministero della Difesa, che deduce che la formale espressione del previo gradimento abbia mutato la natura del trasferimento autoritativo, trasformandolo in trasferimento a domanda, sulla base della considerazione innanzitutto delle esigenze del singolo, piuttosto che di quelle della amministrazione.

Si è costituito l'appellato che chiede rigettarsi l'appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 10 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato sulla base dei numerosi precedenti in materia della Sezione, quanto meno relativi a fatti precedenti la disposizione interpretativa in materia, intervenuta con la legge finanziaria per l'anno 2004.

Si è in presenza di un trasferimento di ufficio con conseguente nascita del diritto alla indennità prevista dall'art. 1 L.100 del 1987, ogni qualvolta il trasferimento – nella specie di un vice brigadiere

della Guardia di Finanza – sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse della Amministrazione di appartenenza (nella specie, trasferimento alle sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica), senza che rilevi la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o la indicazione di preferenze di sede (in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 12.9.2006, n.5314).

Per completezza la sezione osserva e aggiunge che la disposizione contenuta nell'articolo 3 comma 74 della legge 24 dicembre 2003, n.350, secondo cui la disponibilità manifestata dagli interessati per essere assegnati alle Sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica deve essere considerata come domanda di trasferimento, precludendo così il riconoscimento del diritto alla liquidazione della indennità di trasferimento di cui alla legge n.100 del 1987, benché abbia natura interpretativa, non può riguardare i fatti precedenti la sua entrata in vigore quali (quelli per cui è causa, risalenti al 2.8.1999), dovendo essere applicata in senso conforme al dettato costituzionale.

Infatti va ricordato che: a) affinché una norma interpretativa ed efficacia retroattiva possa considerarsi costituzionalmente legittima, è infatti necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest'ultima e, infine, che non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dalla ordinaria esegesi della stessa (in tal senso, Consiglio

di Stato, V, 2 luglio 2002, n.3612); b) la efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza della illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermata nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre 2000, n.525).

Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l'appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Luigi Cossu, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione